


Formazione Addetti Antincendio secondo il nuovo D. M. 2/9/21**LIVELLO 3**

Comprende:

- a) stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 15/2015;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m²;
- j) alberghi con oltre 200 posti letto;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- n) cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 152/2006, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2003.

**FORMAZIONE BASE 3-FOR**
(16 ore)
Modulo Teorico 12 ore
+
Esercitazioni pratiche 4 ore**AGGIORNAMENTO 3-AGG**
(8 ore ogni 5 anni)
Modulo Teorico 5 ore
+
Esercitazioni pratiche 3 ore



Corrispondenza tra i livelli di rischio incendio del nuovo D.M. 2/9/21 e il vecchio D.M. 10/3/98.

Lo schema sotto riportato evidenzia come, nella maggior parte dei casi, ci sia la corrispondenza tra i livelli di rischio incendio 3, 2 e 1 ai sensi del nuovo D.M. 2/9/21 e le classi di rischio di incendio elevato, medio e basso ai sensi del vecchio D.M. 10/3/98.

